



Fideiussioni schema ABI: prova dell'intesa antitrust e decadenza

La perimetrazione della prova privilegiata e la salvezza dell'istanza stragiudiziale nella sentenza Cass. Civ. Sez. Unite n. 24825/2026

Federico Palumbo Diritto Civile & Obbligazioni e Contratti 10 Settembre 2026 Lettura 13 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 10 settembre 2026: con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvono il contrasto nomofilattico sui limiti probatori del provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 e sull'operatività della decadenza semestrale ex art. 1957 c.c. nelle fideiussioni conformi al modello ABI.

Abstract (Italiano)

La pronuncia a Sezioni Unite n. 24825/2026 segna un punto di arresto cruciale per **le fideiussioni conformi allo schema abi**, tracciando un severo limite temporale all'utilizzabilità del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 quale prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale. Il Supremo Consesso statuisce che la presunzione di nullità derivata copre esclusivamente il triennio accertato tra il 2002 e il 2005; per i contratti anteriori o successivi, il garante è gravato dall'ordinario onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c., dovendo dimostrare autonomamente la perdurante attualità dell'intesa illecita. La decisione dirime altresì i contrasti sulla salvezza della garanzia nell'alveo della nullità parziale ex art. 1419 c.c., preservando la clausola di pagamento a prima richiesta ed eleggendo la tempestiva istanza stragiudiziale del creditore a elemento sufficiente per impedire la decadenza semestrale dell'art. 1957 c.c.

Abstract (English)

The United Sections ruling no. 24825/2026 establishes a critical boundary for ABI-compliant suretyships, strictly limiting the temporal scope in which the Bank of Italy's provision no. 55/2005 may serve as privileged evidence of an upstream antitrust agreement. The Supreme Court dictates that the presumption of derivative nullity applies exclusively to the verified three-year period between 2002 and 2005. For prior or subsequent agreements, the guarantor bears the ordinary burden of proof under article 2697 of the civil code, requiring independent evidence of the ongoing

illicit arrangement. Furthermore, the decision addresses the partial nullity framework under article 1419 of the civil code, preserving the on first demand payment clause and confirming that a simple out-of-court request by the creditor is sufficient to prevent the six-month forfeiture under article 1957. This mitigates the risk of systemic invalidity while demanding greater evidentiary rigor from the guarantor.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Delimitazione temporale della prova privilegiata:** il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia costituisce prova dell'intesa antitrust unicamente per le garanzie stipulate nel triennio 2002-2005.
- **Onere probatorio ordinario:** al di fuori del perimetro accertato e per le fideiussioni specifiche, il garante non gode di automatismi presuntivi e deve provare i fatti costitutivi della nullità ex art. 2697 c.c.
- **Salvezza della garanzia a prima richiesta:** la nullità parziale delle clausole derogatorie non travolge la clausola a prima richiesta, che conserva la sua autonoma efficacia causale.
- **Impedimento della decadenza semestrale:** l'istituto creditizio evita la decadenza dell'art. 1957 c.c. mediante tempestiva richiesta stragiudiziale, senza obbligo di intentare azione giudiziaria.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di contratti di garanzia, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 costituisce prova privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza esclusivamente con riguardo alle fideiussioni omnibus stipulate nel periodo compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005. Per le fideiussioni specifiche o stipulate al di fuori di tale arco temporale, il provvedimento degrada a mero elemento indiziario non autosufficiente, gravando sul fideiussore che eccepisce la nullità parziale l'onere di provare la sussistenza e l'attualità dell'intesa vietata ai sensi dell'art. 2697 c.c. La nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non travolge la pattuizione del pagamento a prima richiesta, sicché il creditore può impedire la decadenza semestrale mediante semplice istanza stragiudiziale di adempimento.

01. Introduzione: la pronuncia Cass. Civ. Sez. Unite n. 24825/2026

La sentenza resa dalla **Cassazione Civile, Sez. Unite, n. 24825/2026**¹ affronta uno dei nodi più controversi del contenzioso bancario contemporaneo, ridefinendo l'efficacia espansiva della tutela antitrust sui **contratti di garanzia personale**. La questione trae origine dalla **proliferazione seriale** di eccezioni fondate sulla nullità delle intese a monte, che per anni hanno investito **le fideiussioni conformi allo schema abi** predisposto nel 2002. L'arresto nomofilattico si propone di comporre una marcata **frattura interpretativa** tra le sezioni semplici, arginando il rischio che un provvedimento sanzionatorio di natura amministrativa si trasformi in una causa di invalidità perpetua e indiscriminata. Il Supremo Consesso persegue un rigoroso bilanciamento tra l'effettività del **private enforcement antitrust** e la **stabilità delle relazioni creditizie**, riconducendo l'eccezione di nullità parziale entro le ordinarie coordinate del riparto probatorio civile. La tesi dell'automatismo caducatorio non convince.

La decisione riveste un preminente valore di sistema poiché sottrae il **mercato finanziario** all'incertezza generata da letture estensive prive di un solido ancoraggio temporale. L'indagine delle Sezioni Unite chiarisce che la deviazione dalle **regole di concorrenza** non può essere presunta in modo astratto per ogni schema negoziale stipulato a distanza di decenni dall'istruttoria dell'**autorità di vigilanza**. L'esigenza di **certezza del diritto** impone di verificare se l'accordo restrittivo sussistesse effettivamente al momento genetico della singola operazione economica. In questa cornice, il Supremo Collegio scinde la sorte delle clausole abusive da quella delle pattuizioni volte a velocizzare l'escussione del credito, riaffermando l'autonomia della **clausola di pagamento a prima richiesta** e scongiurando decadenze processuali sproporzionate a carico degli intermediari finanziari. La pronuncia restituisce coerenza dogmatica all'istituto della garanzia, delineando un percorso processuale che valorizza la concretezza delle difese rispetto alle mere formule di stile.

02. Il perimetro della tutela antitrust e l'applicazione

dell'art. 1419 c.c.

2.1 — L'accertamento dell'Autorità e la limitazione al triennio 2002-2005

La genesi della complessa vicenda affonda le proprie radici nello **schema tipo di fideiussione omnibus** predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nell'ottobre del 2002, sottoposto al vaglio della Banca d'Italia quale allora **autorità garante della concorrenza** tra istituti creditizi. All'esito di una complessa istruttoria condotta congiuntamente con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Banca centrale adottò il **provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005**. Tale atto accertò che gli articoli 2, 6 e 8 delle **condizioni uniformi** integravano una violazione dell'[art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287](#). La censura amministrativa investì specificamente la **clausola di reviviscenza**, la **rinuncia ai termini di decadenza** per l'escussione e la clausola di **sopravvivenza della garanzia** in caso di invalidità dell'obbligazione principale. Tali pattuizioni, imponendo un aggravio unilaterale della posizione del garante, non rispondevano a finalità di agevolazione del credito ma alteravano la **struttura concorrenziale del mercato**.

L'elemento centrale della disamina svolta dalle Sezioni Unite risiede nella rigorosa perimetrazione storica dell'indagine amministrativa. L'istruttoria dell'autorità di vigilanza aveva campionato i formulari impiegati dalle banche consorziate tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005, riscontrando un'applicazione uniforme dello schema negoziale censurato. La qualificazione del provvedimento quale **prova privilegiata dell'intesa** postula che il fatto accertato coincida esattamente con l'**oggetto del giudizio civile**. Come già evidenziato dall'ordinanza della Prima Sezione n. 18851 del 10 luglio 2025², l'efficacia probatoria qualificata di un atto amministrativo non può espandersi a fattispecie sorte in un contesto cronologico del tutto eterogeneo rispetto a quello scandagliato. Il rilievo probatorio vincolante opera soltanto entro i confini temporali dell'accertamento istruttorio.

La Suprema Corte ribadisce che l'atto sanzionatorio del 2005 non può essere inteso quale statuizione normativa generale o **accertamento a tempo indeterminato**. L'effetto di intesa restrittiva fotografato nel triennio 2002-2005 **non può proiettarsi automaticamente** verso il futuro né riverberarsi a ritroso senza limiti. Il **principio di legalità probatoria** esclude che una presunzione giurisprudenziale possa surrogare l'**onere assertivo della parte** in ambiti non coperti dal documento autoritativo. Di conseguenza, l'esonero probatorio concesso al fideiussore trova la propria invalicabile barriera cronologica nella data di emanazione del provvedimento sanzionatorio. La circostanza che un contratto contenga clausole modellate sul testo ABI non dimostra, da sola, che la banca abbia aderito a un cartello attivo in epoche distanti.

2.2 — La retrocessione del provvedimento a mero indizio debole fuori perimetro

La delimitazione dell'efficacia temporale dell'atto della Banca d'Italia non equivale a una sua **totale espulsione dal panorama probatorio** delle liti bancarie. Le Sezioni Unite precisano che, al di fuori della finestra temporale 2002-2005, il provvedimento amministrativo subisce una vera e propria **retrocessione qualitativa del valore probatorio**, degradando da prova privilegiata a **mero elemento indiziario**. In tale mutata veste, l'atto non è più autosufficiente per attestare la violazione della disciplina antitrust. Il giudice del merito non può fondare su di esso una presunzione legale di illiceità, dovendo invece apprezzarlo liberamente quale **frammento probatorio** da comporre unitamente agli altri elementi allegati dalle parti nel processo. Il principio dell'onere probatorio riacquista la sua ordinaria centralità.

Tale impostazione dogmatica trova conferma nella linea tracciata sin dall'ordinanza della Prima Sezione n. 29810 del 12 dicembre 2017³, che subordinava l'applicazione della tutela reale alla dimostrazione rigorosa del nesso causale tra accordo anticoncorrenziale a monte e negozio a valle. Quando la fideiussione è stata stipulata a distanza di anni dalla sanzione dell'autorità di controllo, l'inserimento materiale delle clausole censorie può dipendere da una molteplicità di fattori leciti, ivi compresa la persistenza inerziale di **modelli contrattuali interni** o una specifica trattativa negoziale. Pretendere che un atto sanzionatorio del 2005 dimostri l'esistenza di un cartello bancario nel 2015 o nel 2020 significherebbe alterare il **giusto processo civile**, trasformando un accertamento storico in una *fiction iuris* insostenibile per la stabilità del mercato.

2.3 — Il consolidamento della tutela reale parziale

La rimodulazione dell'efficacia probatoria non scalfisce la portata della tutela reale affermata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021⁴, ma ne precisa l'effettivo ambito applicativo. Il precedente del 2021 aveva definitivamente superato la tesi della sola tutela risarcitoria, sancendo che i contratti a valle di intese vietate soggiacciono a una **nullità speciale dell'ordine pubblico economico**. Tale rimedio demolisce le clausole riproduttive delle intese anticoncorrenziali senza richiedere la preventiva caducazione del **contratto principale di finanziamento**. La pronuncia del 2026 ribadisce la bontà di tale ricostruzione, confermando che il rimedio reale costituisce l'unico strumento idoneo a sterilizzare l'effetto anticoncorrenziale che si trasferisce sui rapporti tra banche e clienti.

Il meccanismo sanzionatorio opera secondo lo schema della nullità parziale regolato dall'[art. 1419 c.c.](#), presidiando il principio di **conservazione del negozio giuridico**. L'invalidità colpisce chirurgicamente le sole **pattuizioni illecite** — reviviscenza, rinuncia ai termini semestrali e sopravvivenza — lasciando in vita la garanzia per il debito principale, salvo che non risulti provata la loro essenzialità nell'economia del consenso negoziale. La decisione delle Sezioni Unite n. 24825/2026 chiarisce che l'accertamento della nullità parziale non comporta lo scioglimento automatico dell'obbligazione fideiussoria, ma determina la riespansione della **disciplina legale suppletiva codicistica**. Il garante non ottiene un'indebita liberazione dal debito assunto, ma recupera integralmente il regime di garanzie codicistiche ingiustamente sacrificato dallo schema uniforme.

In tale prospettiva sistematica, l'integrazione imperativa del contratto ristabilisce l'**equilibrio sinallagmatico** compromesso dalle clausole abusive. L'**espunzione della deroga** convenzionale ai termini di legge ripristina la soggezione del creditore all'onere di tempestiva escussione. Tuttavia, proprio la logica conservativa sottesa all'art. 1419 c.c. impone una valutazione rigorosa della reale estensione della nullità, evitando che la tutela antitrust diventi uno schermo pretestuoso per sottrarsi a impegni liberamente assunti. Il regime di invalidità parziale postula dunque che l'eccezione del debitore si misuri con le peculiarità della singola fattispecie negoziale, scongiurando generalizzazioni improprie.

03. Il quesito pregiudiziale e il riparto dell'onere probatorio

L'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite è scaturito dall'ordinanza di rimessione emessa il 1° agosto 2025 dal Tribunale di Siracusa, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., nell'ambito di due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi da garanti nei confronti di una **società cessionaria di crediti** bancari. La controversia originava da **contratti fideiussori sottoscritti nel 2015**, dunque a un decennio di distanza dal provvedimento della Banca d'Italia, a garanzia delle specifiche esposizioni debitorie di un'impresa individuale. Le opposenti avevano invocato la nullità parziale della rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c. per conformità allo schema ABI, eccependo la conseguente estinzione del vincolo di garanzia per **mancata tempestiva escussione** del debitore principale. Il giudice aretuseo, preso atto della disomogeneità degli approdi giurisprudenziali, ha interpellato il Collegio di nomofilachia su **tre questioni cruciali**: la rilevanza temporale dell'accertamento amministrativo,

l'applicabilità della nullità alle **fideiussioni specifiche per singola operazione** e la valenza impeditiva della clausola di pagamento a semplice richiesta.

La soluzione delineata dal Supremo Consesso ruota attorno al principio generale di **distribuzione dell'onere della prova** sancito dall'art. 2697 c.c. La Corte afferma con nettezza che l'onere di provare la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza grava per intero sul fideiussore che intende far valere l'eccezione di nullità parziale del negozio a valle. Quando il contratto di garanzia si colloca al di fuori del perimetro temporale o tipologico scrutinato dall'autorità di vigilanza, l'interessato non può avvalersi di alcun automatismo. Come già puntualizzato dall'ordinanza della Prima Sezione n. 17163 del 25 giugno 2025⁵, il perimetro del fatto accertato in sede amministrativa delimita inderogabilmente l'efficacia espansiva della decisione, imponendo all'attore o all'opponente di corroborare la propria pretesa con ulteriori e specifiche risultanze probatorie.

Il Supremo Collegio respinge decisamente la creazione pretoria di presunzioni legali assolute che addosserebbero all'istituto di credito una **probatio diabolica negativa** circa la non esistenza di un cartello. La presenza nel testo contrattuale delle clausole nn. 2, 6 e 8 non è indice univoco di una pratica concordata coeva, potendo derivare dall'inerziale riproduzione di prassi o da una convergenza spontanea degli operatori non vietata dalla disciplina antitrust. Per ribaltare la **presunzione di validità** del vincolo negoziale, il garante è tenuto a documentare l'esistenza di un'intesa orizzontale attiva al momento della stipulazione, dimostrando la diffusione uniforme e contestuale di analoghe condizioni presso un numero significativo di istituti concorrenti sul medesimo mercato geografico e merceologico.

La pronuncia apre altresì un significativo varco difensivo per il creditore garantito, riaffermando la facoltà dell'istituto di dimostrare che la pattuizione contestata sia stata il frutto di una **libera ed effettiva trattativa individuale**. Qualora la banca fornisca la prova che il testo contrattuale è stato negoziato specificamente tra le parti in funzione delle particolari caratteristiche del rischio di credito assunto, l'eccezione di nullità antitrust viene irrimediabilmente sterilizzata. La concorrenza mira a tutelare la **libertà di scelta sul mercato**, non a invalidare accordi liberamente concertati tra contraenti autonomi. Il rigore probatorio imposto dalle Sezioni Unite restituisce così alla dialettica processuale la verifica della concreta lesione della libertà economica.

04. Il quadro giurisprudenziale: la fine dell'ultrattività

presuntiva

4.1 — La previgente (e superata) tesi dell'ultrattività presuntiva

Il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa si era reso necessario per dirimere una profonda spaccatura interpretativa manifestatasi all'interno della stessa Corte di legittimità. Il filone ermeneutico più permissivo verso le ragioni del garante era stato propugnato dalla **Terza Sezione Civile** con le ordinanze n. 20648 del 24 luglio 2024⁶ e n. 27243 del 21 ottobre 2024⁷. Secondo tale orientamento, ai fini della declaratoria di nullità parziale delle clausole era sufficiente riscontrare la mera **anteriorità temporale del provvedimento** della Banca d'Italia n. 55/2005 rispetto alla data di sottoscrizione della garanzia a valle. Si assumeva che la condotta accertata dall'autorità indipendente avesse impresso al mercato una distorsione persistente, idonea a riverberarsi indefinitamente su ogni fideiussione successiva riproduttiva del testo censurato.

Questa impostazione finiva per consacrare una vera e propria **ultrattività presuntiva a tempo indeterminato**, trasformando l'accertamento storico dell'autorità di vigilanza in una sorta di giudicato regolamentare generale. L'effetto pratico era dirompente: qualsiasi fideiussione stipulata anche a distanza di dieci o quindici anni dal 2005 veniva presunta viziata per il solo fatto di contenere le tre clausole, sollevando il garante da qualsivoglia onere di allegazione fattuale circa la permanenza dell'intesa. Le Sezioni Unite n. 24825/2026 smontano criticamente questa ricostruzione, evidenziando come essa trasmodasse in un'inammissibile **presunzione praeter legem**. Il decorso del tempo e l'evoluzione dinamica del mercato creditizio impediscono di estendere all'infinito gli effetti di un'istruttoria circoscritta a un triennio ormai remoto.

4.2 — L'emersione dell'indirizzo restrittivo

A contrapporsi fermamente alle aperture della Terza Sezione era intervenuta la **Prima Sezione Civile** con l'ordinanza capofila n. 30383 del 25 novembre 2024⁸. I giudici della sezione specializzata in diritto societario e bancario avevano statuito che l'accertamento condotto nel 2005 dalla Banca d'Italia non poteva in alcun modo consentire di reputare esistente o persistente l'**accordo anticoncorrenziale in epoca successiva**. Di conseguenza, in caso di compresenza delle tre clausole in fideiussioni sottoscritte oltre l'orizzonte temporale dell'istruttoria, l'interessato conserva la facoltà di dedurre la nullità del patto, ma deve offrirne una autonoma e specifica dimostrazione documentale, non potendo limitarsi a produrre il provvedimento storico.

Il rigore metodologico della Prima Sezione è stato ribadito dall'ordinanza n. 1170 del 17 gennaio 2025⁹, la quale ha escluso che l'**inerzia del mercato** o la consuetudine applicativa possano equivalere a un'intesa restrittiva attuale. L'ordinanza ha osservato che la sanzione della nullità antitrust postula un illecito orizzontale reale e concertato, la cui attualità non può essere dedotta per mera analogia temporale. Ammettere una presunzione a raggiera significherebbe espropriare il processo civile del proprio oggetto, consentendo la caducazione di garanzie patrimoniali sulla scorta di indagini che non avevano preso in considerazione gli assetti concorrenziali successivi all'abrogazione dello schema uniforme da parte dell'ABI.

Le Sezioni Unite n. 24825/2026 accolgono integralmente l'impostazione della Prima Sezione Civile, elevandola a **principio di diritto nomofilattico vincolante**. Il Supremo Collegio afferma che la prova privilegiata opera esclusivamente nel perimetro dell'accertamento. Al di fuori del triennio 2002-2005, la corrispondenza formale del testo contrattuale alle clausole censurate costituisce un mero indizio, del tutto inidoneo da solo a fondare l'invalidità del vincolo. La decisione segna così il superamento definitivo dell'orientamento estensivo, imponendo ai giudici di merito un vaglio istruttorio calibrato sul momento storico in cui il singolo negozio di garanzia è venuto ad esistenza.

4.3 — Tabella dei Precedenti: contrasti e ricomposizione

La complessa dialettica tra le diverse sezioni della Suprema Corte evidenzia come la questione della tutela a valle abbia oscillato a lungo tra l'esigenza di protezione del contraente debole e il rigore delle regole sull'onere probatorio. L'evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha visto scontrarsi due visioni antitetiche: da un lato, la tendenza a ravvisare nell'atto sanzionatorio della Banca d'Italia un vincolo sostanzialmente permanente idoneo a travolgere ogni clausola uniforme; dall'altro, la necessità di circoscrivere l'effetto probatorio qualificato dell'atto amministrativo alla sola fattispecie storicamente indagata. Tale secondo indirizzo, sostenuto con coerenza dalla Prima Sezione, ha infine trovato consacrazione definitiva nella pronuncia nomofilattica del 2026.



Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cass. Civ., Sez. Unite, n. 41994/2021	Fondativo	Afferma la nullità speciale parziale delle tre clausole ABI e riconosce valore di prova privilegiata al provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005.
Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 20648/2024	Superato	Propugna la tesi dell'ultrattività presuntiva: la mera anteriorità del provvedimento n. 55/2005 basta a presumere la nullità delle fideiussioni successive.
Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 30383/2024	Restrittivo	Limita la prova privilegiata al triennio 2002-2005; per i contratti successivi l'onere probatorio dell'intesa grava interamente sul fideiussore.
Cass. Civ., Sez. Unite, n. 24825/2026	Nomofilattico	Accoglie l'indirizzo restrittivo: prova privilegiata limitata al triennio 2002-2005 e alle fideiussioni omnibus; salvezza della clausola a prima richiesta.

« Al di fuori del perimetro temporale e oggettivo accertato dall'autorità amministrativa, il provvedimento antitrust non fonda alcuna presunzione legale e degrada a mero indizio, lasciando integro l'ordinario riparto dell'onere probatorio sul fideiussore. »

Il quadro sinottico evidenzia come la decisione del 2026 non costituisca una rottura isolata, ma rappresenti il punto di arrivo di una meditata riflessione volta a riordinare i confini del **contenzioso sulle garanzie bancarie**. La ricomposizione nomofilattica impedisce che la sanzione della nullità parziale venga declinata in termini puramente automatici, restituendo al giudice del merito il compito di valutare la concreta presenza di una pratica restrittiva sul mercato. Al contempo, il definitivo chiarimento circa la natura non privilegiata del provvedimento amministrativo per i contratti successivi al 2005 segna una netta cesura rispetto a prassi difensive seriali rivelatesi prive di reale riscontro probatorio.

4.4 — Gli effetti pratici nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Le ricadute operative dell'arresto nomofilattico si manifestano con immediata incisività nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi dagli istituti di credito o dalle società cessionarie dei crediti cartolarizzati. Fino a epoca recente, la prassi difensiva dei garanti si limitava frequentemente a una **contestazione seriale e standardizzata**, basata sulla mera produzione del contratto di garanzia e della copia del provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia. Alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 24825/2026, una simile strategia difensiva è destinata a sicuro insuccesso per tutti i contratti stipulati al di fuori del triennio 2002-2005 o aventi natura di fideiussione specifica. L'eccezione formulata in termini astratti si risolve in una difesa priva di **supporto probatorio**.

La giurisprudenza di legittimità successiva aveva già iniziato a esigere un rigore assertivo stringente. L'ordinanza della Prima Sezione n. 8669 del 1° aprile 2025¹⁰ ha chiarito che l'opponente deve allegare e provare non soltanto la coincidenza testuale delle clausole, ma altresì la loro **effettiva compresenza e applicazione uniforme** da parte della banca al momento genetico della stipulazione. Non è ammissibile dedurre l'illiceità concorrenziale estrapolando **singoli frammenti contrattuali decontestualizzati**. La parte debitrice è tenuta a strutturare l'atto di opposizione indicando con esattezza gli elementi fattuali dai quali desumere che l'istituto prescelto applicava sistematicamente moduli concordati con i concorrenti, limitando in concreto la facoltà di scelta del cliente.

Un ulteriore profilo di rigore probatorio investe la natura e l'onere di produzione documentale dell'atto sanzionatorio presupposto. L'ordinanza della Terza Sezione n. 34049 del 24 dicembre 2025¹¹ ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia alla stregua di un **fatto notorio** acquisibile senza allegazione di parte. La Suprema Corte ha chiarito che l'atto amministrativo antitrust non rientra nelle nozioni di comune esperienza ex art. 115 c.p.c. né soggiace al principio *iura novit curia*, dovendo essere tempestivamente prodotto in giudizio dal garante entro le **preclusioni istruttorie**. Inoltre, per i contratti conclusi successivamente al 2005, l'ordinanza ha confermato che l'efficacia del provvedimento resta circoscritta al periodo d'indagine 2002-2005, gravando sull'opponente l'**onere di autonoma dimostrazione** dell'intesa al momento della stipulazione.

Ne discende che il difensore del garante è chiamato a un **salto qualitativo nella conduzione del contenzioso**, dovendo preconstituire prima dell'avvio della causa gli elementi indiziari a supporto dell'intesa. Tale onere può essere assolto attraverso la produzione di **campionature di formulari bancari coevi** adottati da molteplici istituti operanti sulla medesima piazza, perizie econometriche sul settore creditizio locale o richiami a indagini settoriali dell'AGCM. In difetto di tale articolato **corredo**

probatorio, il giudice dell'opposizione non potrà che respingere l'eccezione di nullità parziale, confermando l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.

05. La salvezza della garanzia e l'elusione della decadenza ex art. 1957 c.c.

5.1 — Il destino della clausola di pagamento a prima richiesta

Il terzo interrogativo sollevato dal Tribunale di Siracusa toccava il cuore operativo dei rapporti tra intermediari e garanti: stabilire se l'invalidità della clausola di rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c. travolga anche la distinta pattuizione del **pagamento a prima richiesta scritta**. Nel testo delle garanzie bancarie predisposte su modulo uniforme, infatti, la previsione che esonera la banca dall'onere di escutere tempestivamente il debitore convive quasi costantemente con l'impegno del fideiussore di versare quanto dovuto immediatamente dopo la semplice richiesta della banca. Le Sezioni Unite sciolgono il nodo procedendo a una rigorosa **scissione funzionale delle clausole contrattuali**.

La Corte rileva come la clausola di pagamento a semplice richiesta non abbia mai formato oggetto di censura da parte della Banca d'Italia né dell'AGCM nel provvedimento sanzionatorio del 2005. Essa assolve a una finalità causale del tutto autonoma e meritevole di tutela: assicurare al creditore la **celere liquidità dell'importo garantito**, rinviando a una fase successiva l'eventuale contestazione delle eccezioni inerenti al rapporto principale secondo lo schema del *solve et repete*. Come osservato anche in tema di [trattativa individuale nelle garanzie negoziali](#)^{D1}, l'**autonomia privata** conserva intatta la propria forza espansiva laddove non risulti funzionalizzata a restringere illecitamente l'assetto concorrenziale del mercato.

Ne consegue che, in virtù del meccanismo conservativo sancito dall'art. 1419 c.c., la caducazione della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. non comunica la propria invalidità alla pattuizione a prima richiesta. Quest'ultima rimane pienamente valida ed efficace tra le parti, continuando a conformare le modalità di adempimento dell'obbligazione di garanzia. La separazione concettuale tra le due previsioni contrattuali impedisce che la nullità di protezione antitrust si trasformi in una sproporzionata penalizzazione del creditore, salvaguardando l'operatività di un patto non inficiato da distorsioni di mercato.

5.2 — La sufficienza dell'istanza stragiudiziale

La sopravvivenza della clausola a prima richiesta produce effetti risolutivi sul piano dell'impedimento della decadenza semestrale prevista dall'[art. 1957 c.c.](#) Nella fideiussione tipica, la norma impone al creditore di proporre le proprie istanze giudiziali contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, coltivandole con diligenza. Al contrario, la presenza di una clausola a semplice richiesta modifica la struttura dell'onere di attivazione: le Sezioni Unite statuiscano che, anche qualora la deroga contrattuale ai termini dell'[art. 1957 c.c.](#) sia nulla per contrasto con la normativa antitrust, la contestuale operatività del patto a prima richiesta consente alla banca di evitare la decadenza mediante una **mera richiesta stragiudiziale di pagamento** rivolta al fideiussore entro il semestre. Non occorre intraprendere un'azione contenziosa in sede giurisdizionale.

Tale conclusione valorizza la compatibilità tra l'esigenza di celerità del commercio giuridico e la [portata del vincolo di accessorietà^{D2}](#) che caratterizza la garanzia personale. Dal momento in cui il debitore principale decade dal beneficio del termine o si rende inadempiente, la trasmissione di una formale intimazione stragiudiziale al garante manifesta in modo inequivoco la volontà del creditore di azionare il proprio diritto, assolvendo alla funzione di certezza temporale presidiata dal legislatore del 1942. L'interpretazione nomofilattica sventa il rischio che migliaia di garanzie bancarie vengano dichiarate estinte per il solo fatto che l'istituto abbia preferito sollecitare bonariamente il garante anziché depositare immediatamente un ricorso per decreto ingiuntivo.

La tutela del credito tra nullità parziale e decadenza semestrale

La combinazione tra caducazione della rinuncia ai termini dell'[art. 1957 c.c.](#) e mantenimento della clausola a prima richiesta riconfigura l'onere del creditore: per scongiurare l'estinzione della garanzia è sufficiente la **notifica o l'invio di un'istanza stragiudiziale** entro sei mesi dalla scadenza del debito principale, senza necessità di incardinare preventivamente un **giudizio ordinario o monitorio** contro il debitore garantito.

06. Rilievi critici: l'asimmetria informativa e lo spettro

della probatio diabolica

La rigorosa soluzione nomofilattica adottata dalle Sezioni Unite, pur apprezzabile per il pragmatismo processuale con cui argina il contenzioso pretestuoso, suscita talune riserve critiche in merito alla reale effettività della **tutela concorrenziale del garante**. La riconduzione dell'eccezione di nullità alle ordinarie regole probatorie dell'art. 2697 c.c., privando l'opponente del beneficio della prova privilegiata per i contratti esterni al periodo 2002-2005, rischia di trascurare la gravissima **asimmetria informativa** che separa il singolo fideiussore dal sistema bancario. Il garante, che spesso presta la garanzia in qualità di privato o piccolo operatore economico, è strutturalmente estraneo ai canali associativi interbancari e non dispone di alcun potere autonomo per verificare se gli istituti di credito concorrenti applichino parallelamente le medesime condizioni uniformi.

In questo scenario, l'onere di dimostrare l'esistenza di un'intesa a monte rischia di tradursi in una vera e propria **probatio diabolica per il fideiussore**. Esigere che il debitore produca campionature significative di contratti di garanzia stipulati da altre banche sulla medesima piazza territoriale impone un adempimento istruttorio pressoché insuperabile, data la naturale riservatezza che circonda la contrattualistica bancaria individuale. L'effetto indiretto della pronuncia potrebbe essere quello di sterilizzare integralmente la nullità speciale parziale codificata nel 2021, rendendola una prerogativa puramente teorica e inaccessibile per la stragrande maggioranza dei garanti convenuti in giudizio.

Né a tale grave squilibrio può sopperire efficacemente lo strumento dell'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., costantemente imbrigliato dal divieto pretorio delle istanze esplorative. Mentre la disciplina del *private enforcement* risarcitorio di derivazione unionale, recepita nel d.lgs. n. 3 del 2017, ha introdotto meccanismi di **disclosure probatoria rafforzata** e attenuazioni dell'onere assertivo a favore delle vittime di illeciti antitrust, tali presidi non operano automaticamente nell'alveo delle azioni reali o delle eccezioni di nullità contrattuale sollevate nei processi ordinari di cognizione. Il garante si ritrova così privo delle agevolazioni processuali previste per il danno economico, pur subendo le conseguenze di clausole palesemente squilibrate.

Per scongiurare il pericolo che la ricerca della stabilità finanziaria si risolva in una totale immunità per le prassi bancarie anticoncorrenziali, appare auspicabile che i giudici di merito valorizzino un approccio probatorio flessibile. In presenza di indizi precisi, quali la persistente e pedissequa identità testuale delle clausole contrattuali con il testo sanzionato nel 2005, il giudicante dovrebbe esercitare con maggiore ampiezza i **poteri ufficiosi di indagine** o sollecitare l'acquisizione di informazioni presso l'AGCM. Solo un temperamento dinamico tra onere della prova e **vicinanza della fonte di prova**

potrà impedire che il rigore nomofilattico si trasformi in una sostanziale vanificazione dell'**ordine pubblico economico**.

07. Conclusioni: pragmatismo processuale e tenuta del sistema

La sentenza delle Sezioni Unite n. 24825 del 28 agosto 2026 segna una svolta di fondamentale equilibrio per il contenzioso creditizio, restituendo certezze a un settore logorato da anni di contrasti interpretativi. Il Supremo Collegio ha tracciato una linea netta tra il fisiologico rigore sanzionatorio delle intese anticoncorrenziali e l'esigenza di non paralizzare l'escussione delle garanzie patrimoniali. Riaffermando che **le fideiussioni conformi allo schema abi** non possono considerarsi affette da una nullità automatica e perpetua al di fuori dell'arco temporale formalmente accertato dall'autorità di vigilanza, la nomofilachia ha ricondotto il processo civile alla sua naturale funzione di verifica concreta del fatto.

L'approdo decisorio riflette una scelta di spiccato **pragmatismo processuale**, che disinnesci il rischio sistemico di una **caducazione generalizzata** degli impieghi bancari garantiti. Al contempo, la salvezza dell'**efficacia causale della clausola** di pagamento a prima richiesta e l'idoneità dell'intimazione stragiudiziale a impedire la decadenza semestrale ex art. 1957 c.c. offrono agli intermediari un quadro operativo chiaro, scongiurando decadenze meramente formali e premiando la diligenza del creditore che abbia formalizzato tempestivamente le proprie pretese.

In definitiva, la decisione consolida l'architettura della tutela parziale delineata nel 2021, precisandone i confini probatori a presidio della **lealtà delle relazioni contrattuali**. L'onere della prova torna a essere il vero baricentro del giudizio civile: l'allegazione della violazione antitrust deve poggiare su riscontri tangibili e attuali, non su petizioni di principio. L'equilibrio tra salvaguardia del mercato e certezza dei vincoli obbligatori esce rafforzato, consegnando a operatori e interpreti una cornice ermeneutica solida e prevedibile.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 — Schema contrattuale uniforme ABI e intesa restrittiva della concorrenza

[Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 2](#) — Divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza

[Codice Civile, artt. 1419, 1936 e 1957](#) — Nullità parziale, fideiussione e decadenza per mancata escussione del debitore

[Codice di Procedura Civile, art. 363-bis](#) — Rinvio pregiudiziale per la risoluzione di questioni di diritto

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione civile, Sez. Unite, Sentenza 28 agosto 2026, n. 24825** — Limita la prova privilegiata al triennio 2002-2005 e alle fideiussioni omnibus, ammettendo la salvezza della richiesta stragiudiziale ex art. 1957 c.c.
2. **Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza 10 luglio 2025, n. 18851** — Delinea la ricognizione del provvedimento n. 55/2005 quale fatto storico non estensibile a contratti antecedenti al 2002.
3. **Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza 12 dicembre 2017, n. 29810** — Precursore della tutela antitrust bancaria: ammette il rimedio per contratti anteriori subordinatamente alla prova del collegamento funzionale.
4. **Cassazione civile, Sez. Unite, Sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994** — Riconosce la tutela reale speciale parziale per le fideiussioni conformi allo schema ABI e qualifica il provvedimento 55/2005 come prova privilegiata.
5. **Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza 25 giugno 2025, n. 17163** — Conferma l'onere probatorio a carico del garante e i limiti dell'efficacia espansiva delle decisioni antitrust.
6. **Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza 24 luglio 2024, n. 20648** — Filone estensivo superato: considerava sufficiente l'anteriorità dell'accertamento per presumere la



nullità delle fideiussioni a valle.

7. **Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza 21 ottobre 2024, n. 27243** — Pronuncia conforme alla tesi estensiva, superata dalla ricomposizione nomofilattica delle Sezioni Unite del 2026.
8. **Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza 25 novembre 2024, n. 30383** — Iniziatrice dell'orientamento restrittivo: esclude la persistenza presunta dell'intesa dopo il 2005 e onera il fideiussore della prova autonoma.
9. **Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza 17 gennaio 2025, n. 1170** — Ribadisce la non retroattività ed estensibilità dell'accertamento amministrativo, respingendo l'automatismo dell'invalidità.
10. **Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza 1 aprile 2025, n. 8669** — Esige l'allegazione e la prova della compresenza delle clausole e della loro applicazione uniforme al momento della stipula.
11. **Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza 24 dicembre 2025, n. 34049** — Esclude che il provvedimento antitrust n. 55/2005 costituisca fatto notorio ex art. 115 c.p.c., imponendone la tempestiva produzione documentale ad opera del garante per contratti stipulati oltre il 2005.

Dottrina richiamata

- D1. *Metodo Giuridico, Fideiussione per immobili da costruire: la deroga richiede trattativa individuale.* Esamina la centralità delle clausole individuali per superare i vizi delle condizioni uniformi.
- D2. *Metodo Giuridico, Fideiussione e accessorialità: l'estinzione del debito libera il garante.* Approfondisce le implicazioni del vincolo accessorio sull'opponibilità delle eccezioni.



Federico Palumbo

Avvocato del Foro di Roma

Si occupa di diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Per Metodo Giuridico firma approfondimenti e note a sentenza sui profili sostanziali e processuali del contenzioso civile e



Metodo Giuridico

Ius et Ratio

ISSN 3103-7305

amministrativo.